


# NOTIZIARIO

## del'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXIII  
Marzo 2019 - N. 2

## NUOVA LEGGE REGIONALE

### Come ci siamo arrivati

Dopo un iter durato quasi due anni, finalmente si è giunti all'approvazione della sospirata nuova legge sull'apicoltura della Regione Emilia-Romagna, riportata integralmente in questo numero del Notiziario.

#### Un po' di storia

La prima legge regionale in materia di apicoltura è stata della Regione Sardegna (Regione a statuto speciale) e risale al 1954. Con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, fin dai primi anni '70, tutte le regioni e le province autonome hanno sentito l'esigenza di dotarsi di norme sull'apicoltura. Ha iniziato la Regione Emilia-Romagna nel 1974, col "Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura." Successivamente, una dopo l'altra, praticamente tutte, si sono dotate di norme in materia di apicoltura. Attualmente solo la Regione Calabria ne è sprovvista, in quanto ha abrogato la norma preesistente senza aver ancora emanato la nuova.

Successivamente, a più riprese, tali leggi sono state riviste, implementate o sostituite. La Regione Emilia-Romagna, più di trenta anni fa, ha promulgato una legge quadro in materia, la legge regionale n. 35 del 25 agosto 1988 recante "Tutela e sviluppo dell'apicoltura". Da allora tale legge non era stata più modificata, se non molto marginalmente, anche se negli anni successivi c'era stata l'esigenza di implementarla con tre decreti del Presidente della Giunta regionale:

1. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1986 n. 394 recante "Profilassi della varroasi delle api".
2. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1991, n. 130 recante "Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi alle colture frutticole, foraggere, orticole e floricole da seme, durante la fioritura".
3. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826 del 23 novembre 1992 recante "Divieto di introduzione e di allevamento sul territorio regionale di api di razza diversa dall'Apis mellifera Ligustica".

Successivamente, a livello nazionale, è stata emanata la Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" a cui le varie leggi regionali sono tenute ad adeguarsi.

Nel giugno del 2017 la Regione Emilia-Romagna ha presentato alle Organizzazioni apistiche regionali una prima proposta di Progetto di Legge, con l'intenzione di rivedere completamente l'attuale normativa regionale.

Per semplificare la procedura, in quell'occasione i rappresentanti regionali hanno chiesto alle Organizzazioni apistiche regionali di presentare delle proposte di modifica condivise.

Allo scopo, è stato istituito un coordinamento delle Associazioni

segue in terza pagina

## LEGGE REGIONALE 04 MARZO 2019, N. 2 NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE n. 64 del 4 marzo 2019

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato  
e il Presidente della Giunta regionale promulga  
la seguente legge:

#### Art. 1

##### Finalità e principi

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l'importanza degli insetti pronubi.
2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell'attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.
3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l'integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell'ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.
4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce

segue in quinta pagina



Unione Europea



Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1308/13

## DA 44 DEL 2010 A OLTRE 260 EURO, CAMBIA IL VALORE DELLA PRODUZIONE STANDARD PER ALVEARE.

### EUROSTAT VALIDA I NUOVI VALORI.

Il valore della PS (Produzione Standard) fissato in 44 euro nel 2010, indifferentemente per tutte le regioni del nostro paese, costituiva palesemente un errore macroscopico nella valutazione delle potenzialità produttive dell'apicoltura italiana, un errore che rappresentava un oggettivo impedimento per gli apicoltori, o aspiranti tali, all'accesso dei benefici previsti dai Piani Regionali di Sviluppo (PSR).

EUROSTAT ha validato tali valori pubblicati insieme ai parametri delle altre filiere nel sito della RICA Italiana, alla pagina relativa alle Produzioni Standard (PS) ([https://rica.crea.gov.it/public/it/rls\\_ps.php](https://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php) per la "serie 2013"), distinti per Regione/Provincia Autonoma. La nuova serie delle Produzioni Standard potrà quindi essere utilizzata dalle Autorità di Gestione dei PSR per l'attuazione di alcune misure dello sviluppo rurale 2014-2020.

Ecco i nuovi valori:

Regione	PS 2013 (euro/alveare)
Piemonte	264
Lombardia	204
Veneto	191
Emilia-Romagna	228
Toscana	245
Marche	268
Sicilia	212
Sardegna	184

### COSA E' SUCCESSO AL MERCATO DEL MIELE IN ITALIA? (dagli atti del seminario **MONITORAGGIO, REPORTISTICA E ANALISI ECONOMICHE NEL SETTORE APISTICO ALLA LUCE DELLA NUOVA SITUAZIONE DI MERCATO Apimell 2019**)

Il mercato del miele in Italia - vendite registrate in Iper, Super, Discount e Superttes - vale circa 138 milioni di Euro per quasi 14.700 tonnellate di miele - indicativamente 34 milioni di confezioni.

• Solo negli Iper e Super: circa 95 milioni

di fatturato, trend vendite in calo (-1,9%). Calo dovuto in particolare a forti riduzioni di vendita negli ultimi mesi del 2018 (tendenza confermata anche per l'inizio del 2019).

Il calo riguarda tutti i prodotti alimentari venduti nella grande distribuzione.

• Prezzo medio di vendita in leggero rialzo (meno dell'1%).

• Vendite ridotte anche nei discount almeno in termini di fatturato.

• Circa il 14% del totale miele venduto è biologico.

• Su Iper e Super la quota del bio è maggiore: circa 17%; queste vendite di miele biologico sono in crescita (+8,8%). • In crescita i formati più grandi e quelli più promozionati.

La fotografia della situazione attuale evidenzia una forte criticità del mercato del miele italiano: dopo due anni consecutivi di scarsa produzione e prezzi molto elevati, il mercato si è visto costretto a rivolgersi al prodotto estero (prevalentemente di origine europea) che ha prezzi più competitivi per una qualità percepita diversa, ma - per lo più - non bassa.

All'aumento della disponibilità di prodotto italiano raccolto 2018 (produzione media) non ha corrisposto un significativo calo del prezzo del miele e quindi il consumatore (e soprattutto la catena distributiva ed il fornitore stesso) non hanno ritenuto di tornare al prodotto italiano per non dover alzare i prezzi (l'uno) ed appiattare i propri margini (l'altro).

• È ipotizzabile che aperta (ampliata) la strada dell'importazione per le scarse produzioni 2017 questo tipo di approvvigionamento sia nettamente preferito da GDO e Player per i maggiori margini?

• Può esserci una combinazione fra questi diversi fenomeni?

C'è un altro fenomeno da tenere presente, stanno aumentando le importazioni dall'Europa orientale a scapito della stessa Cina.

• Che cosa significa? che si cerca un miele a prezzo basso non troppo distante da quello italiano sul piano della qualità?

Queste ipotesi ci fanno dubitare della possibilità che il prezzo del miele italiano torni ai regimi degli scorsi anni e sia destinato a diminuire (anche oltre 1 euro al Kg)

### CHE FARE?

• Ogni azione che metta in valore qualità e distintività dei mieli italiani di pregio,

• Serve una strategia nazionale per una efficace comunicazione di prodotto

• E' necessario lavorare per superare le criticità di carattere produttivo per tornare ad alzare la produzione media (difficilmente ai valori di un tempo)

• E' auspicabile aumentare la produzione di biologico

• Lavorare seriamente ad introdurre meccanismi di gestione del rischio per parare almeno i colpi più gravi

Scenari futuribili: per la produzione Rassegnarsi a considerare improbabili le medie produttive dei decenni scorsi, a meno di non spingere la nutrizione delle api a livelli molto alto, con il rischio di trovare poi nel prodotto tracce di zuccheri estranei, lieviti, proteine esogene, amido etc.

Dovremo allenarci a calmierare il mercato con maggiore senso di responsabilità e a non considerare l'apicoltura come un settore di facile accesso e sicura remunerazione, bensì come un'attività complessa, alla quale attribuire un rischio alto se pur sostenibile.

**Loredana Barbieri - tecnico AFA-**

### ALLARME FURTI !!!!

Zona San Vittore di Cesena: "Nella Notte tra sabato 16 e 17 marzo ci sono state rubate 27 arnie/cassette piene di api (alcune in legno altre in polistirolo), in una postazione regolarmente registrata a San Vittore di Cesena nella collinetta davanti a Valentini materiale edile. Per rubarle possono essere passati da via San Vittore (davanti a Valentini materiale edile) o via Tessello. Chiunque abbia telecamere che puntano sulla strada in questa zona e limitrofi potrebbe controllare se ha notato qualcosa tra il 16 e il 17? Condividete il più possibile, possono essere state rubate da qualcuno in zona o da rivendere. Se sono state rubate da rivendere le arnie in legno sono marchiate a fuoco con la scritta Lanzoni, mentre i telaini sono quasi tutti marchiati con una data. Grazie a tutti per la collaborazione."

Zona Roncofreddo : nella serata di lunedì 25 marzo rubate n. 5 famiglie di api con bancalina in ferro.

Zona Verucchio: sorpresi in un apiario 2 persone con un PicK Up Dacia

**AZIENDA AGRICOLA**

**Cereria  
Cesenate**

di Tonti Alberto e Enrico

- Lavorazione della cera su misura
- Possibilità di lavorare la propria cera
- Sterilizzazione a 120° con rilevazione grafica numerica
- Certificazione di lavorazione biologica
- Disponibile cera idonea apicoltura biologica

Via Redichiaro, 2145 - 47521 Cesena (FC)  
**Tel. 338-9993182**

dalla prima pagina

apistiche emiliano romagnole che, sempre all'unanimità, hanno avanzato delle proposte, in gran parte accolte, che hanno portato alla legge appena approvata.

### Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità più importanti della nuova legge.

Nell'Art. 1, comma 1, *“La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l'importanza degli insetti pronubi.”* Si tratta di principi generali, sui quali oramai esiste unanimità di consensi, ma che non sempre sono ribaditi in legge. Costituisce invece una novità il fatto che venga ribadito che la legge riguarda tutti i pronubi e non solo le api.

Nel comma 2 vengono definiti gli scopi della legge, nel rispetto di quella nazionale, e richiama una volta per tutte l'anagrafe apistica. In particolare viene ribadita la volontà di favorire *“la pratica del nomadismo”* e *“la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica”*.

Nel comma 3 si stabilisce che *“la Regione favorisce la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori”*. Ciò si inquadra nel solco tracciato dall'intesa già sottoscritta in Emilia-Romagna.

Infine nel comma 4 viene stabilito che la Regione *“favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico.”* Naturalmente l'intento andrà poi finalizzato con atti concreti.

L'Art. 2 tratta della programmazione economica degli interventi. Con questa legge non vengono stanziati fondi regionali, ma la Regione si allinea sostanzialmente a quanto previsto per il settore apistico dalle normative comunitarie e nazionali in materia.

Con l'Art. 3 vengono introdotte due importanti novità.

La prima è contenuta nel comma 2, quando a proposito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale, in cui saranno inserite *“le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni”* viene stabilito che debba esserci anche *“un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l'obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all'articolo 8.”* Per la prima volta (forse a livello nazionale) viene previsto che a salvaguardia delle api venga predisposto un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura.

La seconda è contenuta nel comma 3, dove viene stabilito che *“è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.”* Il comma 4 stabilisce poi con chiarezza cosa si intende per *“apiario in stato di abbandono”*. Il comma 5 stabilisce, inoltre, che in caso di *“pericolosità di apiari in stato di abbandono”* il Sindaco possa ordinarne la distruzione, *“anche in assenza del proprietario”*.

L'Art. 4 istituisce il *“Tavolo apistico regionale”* di cui fanno parte i rappresentanti delle Associazioni apistiche regionali. A questo proposito le Associazioni avevano chiesto che al tavolo fossero designati, oltre ai loro rappresentanti, degli *“esperti del settore”*, invece che *“funzionari regionali”*, ma la proposta non è stata accolta. Al tavolo possono essere invitati di volta in volta altri esperti, ma la norma non è chiara, in quanto non si comprende chi stabilisca chi debba essere invitato, speriamo che la delibera attuativa faccia chiarezza.

L'Art. 5 stabilisce che con atto di Giunta possano essere disciplinate le modalità con cui possono essere movimentati gli apiari nel territorio regionale e le relative distanze da rispettare. In quest'ambito non si parte da zero, in quanto il Regolamento n. 59 del 5 aprile 1995, che disciplina la movimentazione e le distanze fra gli alveari in Emilia-Romagna rimarrà in vigore fino all'emanazione delle nuove norme.

L'Art. 6 stabilisce che *“la pratica dell'impollinazione”*, se effettuata con api, possa essere effettuata esclusivamente con alveari o nuclei conformi *“alle normative sulla detenzione e movimentazione”* delle api. Ciò significa che in Emilia-Romagna non sarà possibile effettuare l'impollinazione con alveari o nuclei *“a perdere”*.

L'Art. 7, al comma 1, ribadisce l'intento di tutelare l'Apis mellifica, sottospecie ligustica, l'ape autoctona presente in regione, come per altro previsto anche nella legge nazionale.

Nel comma 2 si stabilisce che in Regione Emilia-Romagna *“gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica”*. Nulla di nuovo, in quanto tale tutela era già prevista nella vecchia legge, anzi, il decreto del 23 novembre 1992 prima in vigore era ancor più restrittivo, in quanto stabiliva:

*“E' fatto divieto di introduzione e di allevamento sul territorio regionale di api di razza diversa dell'Apis mellifera ligustica, nonché di ibridi interraziali.”* La nuova formulazione ha il pregio di non perseguire coloro che, volontariamente o a causa di altri, attualmente hanno nei propri alveari api non appartenenti alla sottospecie ligustica. In ogni caso viene ribadito che *“Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.”*

Col comma 3 viene stabilito che su richiesta degli allevatori di api regine possano essere istituite delle *“zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 Km di raggio”*, in tali zone è consentito allevare solo api appartenenti alla sottospecie ligustica.

Il comma 4 prevede che possano essere istituite anche *“zone di rispetto”* per stazioni collettive di fecondazione, anche in tali zone non sarà consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

Infine, il comma 5 demanda alla Giunta la fissazione dei requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto e i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste dall'articolo 7.

L'Art. 8, al comma 1, in maniera chiara ed

 <p><i>Dal 1899 al servizio dell'agricoltura</i></p> <p>Via Madonna di Genova 39   48033 Cotignola (Ra)   Tel. 0545 906211</p> <p><a href="http://www.conorzioagrarioravenna.it">www.conorzioagrarioravenna.it</a></p>	 <p>Agente per la Provincia di Ravenna</p>  <p><b>AGENZIE GENERALI</b> RAVENNA OVEST Cotignola via Madonna di Genova 39 tel. 0545 906276</p> <p><b>RAVENNA EST</b> Ravenna via dell'Aida 20 tel. 0544 400704</p> <p><b>SUB-AGENZIE</b> <b>Faenza</b> via Soldata 1 tel. 0545 906062 <b>Lugo</b> via Quarantola 44 tel. 0545 32371</p> <p><b>S. Stefano</b> via Bevefa 16 tel. 0544 563383 <b>Russi</b> via Molinaccio 16 tel. 0544 580197</p> <p>RECAPITI presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna</p>
---	--

inequivocabile, ribadisce il divieto in Emilia-Romagna dei trattamenti in fioritura con insetticidi ed acaricidi o *“con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi”*.

Il comma 2 estende il divieto anche in presenza di melata o di fioriture spontanee. In particolare il divieto di trattamento in presenza di melata rappresenta una novità assoluta nel panorama delle leggi regionali.

Il comma 3 contiene altre due importanti novità: la possibilità di prevedere divieti più restrittivi in aree di rilevante interesse apistico e di escludere dai divieti l'impiego di formulati a base di prodotti microbiologici innocui per i pronubi.

Infine, il comma 4 rende obbligatoria la segnalazione all'autorità competente di *“ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api”*.

L'Art. 9 stabilisce chi è competente per il rispetto della legge. Le AUSL per le norme igienico-sanitarie e i relativi divieti, gli spostamenti degli apiari e i trattamenti in fioritura. I Servizi agricoli territoriali della Regione per la vigilanza sulle zone di rispetto e di tutela degli allevamenti di api regine.

L'Art. 10, al comma 1, stabilisce le sanzioni per i trasgressori.

La lettera a) stabilisce la sanzione *“per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale”*.

Si tratta della più bassa fra quelle previste (da 100 a 600 euro). Tuttavia il comma 2 prevede che in assenza del cartello identificativo la sanzione non si applica se tutti gli alveari dell'apiario sono identificati con il *“codice identificativo univoco dell'apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia”*. Ciò significa che l'apicoltore può scegliere se marcare tutti gli alveari oppure identificare l'apiario col *“cartello previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale”*.

La lettera b) stabilisce la sanzione per chi lascia gli alveari in effettivo stato di abbandono ed è decisamente più elevata (da 500 a 3.000 euro). La lettera c) stabilisce la sanzione per la mancanza del rispetto delle distanze fra gli apiari (da 500 a 3.000 euro).

La lettera d) stabilisce la sanzione per chi effettua impollinazione con alveari o nuclei a perdere. La norma rimanda all'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che prevede una sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

La lettera e) stabilisce la sanzione per coloro che svolgono attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da *Apis mellifera ligustica* e per coloro che introducono api appartenenti a sottospecie diverse dalla ligustica (da 1.000,00 a 6.000,00 euro).

La lettera f) stabilisce la sanzione per chi non rispetta i divieti di trattamenti in fioritura (da 2.000,00 a 20.000,00 euro). Se non si rispetta quanto indicato in etichetta si rimanda

alla normativa vigente (art. 3 del D.lgs. 17/04/2014, n. 69) che prevede una sanzione da 40.000 euro a 150.000 euro. Tuttavia *“se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro”*.

Il comma 3 stabilisce che le sanzioni relative alla mancanza del cartello, ad apiari in stato di abbandono, le distanze fra apiari, l'impollinazione con nuclei a perdere e i trattamenti in fioritura sono applicate ed introitate dalle AUSL, mentre quelle relative alle norme di tutela della sottospecie ligustica sono applicate ed introitate dalla Regione.

Il comma 4 introduce una norma decisamente innovativa, prevede infatti che in assenza di cartello identificativo, di apiario in stato di abbandono o di mancanza del rispetto delle distanze, prima di applicare le sanzioni, nel caso si tratti della prima violazione, al trasgressore venga dato un tempo massimo di 15 giorni per regolarizzare la sua situazione.

Infine, l'Art. 11 abroga la vecchia legge e tutte le disposizioni emanate in base ad essa. Fa eccezione il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna) che resta in vigore fino all'emanazione delle nuove norme in materia.

Alberto Contessi

## A CESENA IL PROGETTO BEEPATH NET ENTRA NELLA SECONDA FASE DI ATTUAZIONE

### 1. I partner della rete BeepathNet: :

La rete BeePathNet collega 6 città EU: **Ljubljana**, Slovenia, il coordinatore, **Amarante**, Portogallo, **Bydgoszcz**, Polonia, **Cesena**, Italia, **Hegyvidék - XII. Distretto Città di Budapest**, Ungheria e **Nea Proponitida**, Grecia.

Questa composizione del partenariato permette al BeepathNet di coprire la maggior parte delle condizioni climatiche favorevoli all'apicoltura in EU (clima Atlantico, Continentale, Mediterraneo, Alpino) così come di considerare le differenze sociali e culturali fra le città.

### 2. Dal BEE PATH nella Città di Ljubljana alla rete BeePathNet

Tutto è nato nel 2015, quando la Città di Ljubljana ha creato il BEE PATH che, nel corso di due anni e mezzo è evoluto fino a diventare un network di stakeholders locali – che rappresenta una piattaforma di discussione delle sfide, di ricerca delle soluzioni, di sviluppo di nuovi prodotti su base volontaria; un percorso turistico ed informativo – che mostra l'importanza delle api e dell'apicoltura urbana; un programma educativo destinato alla sensibilizzazione dei gruppi target così come un “think tank” e un incubatore per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Il PROGRAMMA **BEE PATH E** è un cantiere aperto che cresce ed evolve giorno dopo giorno, per promuovere la biodiversità nelle città ed il riconoscimento del valore delle api come impollinatori per lo sviluppo dell'agricoltura. La SECONDA FASE ha durata di 2 anni (Dic2018 – Dic2020): e prevede

- Coordinamento e coinvolgimento dell'ULG territoriale nel processo partecipativo
- Adattamento e trasferimento della buona pratica nel territorio di Cesena
- Piano di azione a lungo termine per una *“Cesena amica della Api”*

dalla prima pagina

l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

## Art. 2

### Programmazione degli interventi

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:

- il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
- la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
- il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;
- azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.

2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato.

## Art. 3

### Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell'ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l'obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all'articolo 8.

3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienico-sanitaria è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.

4. L'apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio.

Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.

5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.

## Art. 4

### Tavolo apistico regionale

1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.

2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all'Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.

3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall'Università degli Studi di Bologna - Scuola di agraria e medicina veterinaria, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, dal Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dai Servizi veterinari delle Aziende USL, dalla Federazione regionale degli Ordini veterinari e dall'Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore.

4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.

5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:

- sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l'esercizio dell'apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;
- sulle attività correlate alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;
- sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

## Art. 5

### Disciplina della movimentazione degli apiari

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l'attività del nomadismo o per l'esercizio della pratica dell'impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l'applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

## Art. 6

### Impollinazione

1. La pratica dell'impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell'Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.

2. La pratica dell'impollinazione è consentita anche mediante l'impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.

## Art. 7

### Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l'Apis mellifera, sottospecie ligustica, diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

2. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine,

delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

### Art. 8

#### Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può:

- individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;
- escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;

c) stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

### Art. 9

#### Vigilanza e controllo

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.

2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all'articolo 7.

3. L'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all'articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell'impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.

### Art. 10

#### Sanzioni

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari le seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00;

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l'accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

d) per l'inadempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l'impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in

etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a), non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l'apiario siano identificati mediante l'apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell'apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

### Art. 11

#### Abrogazioni

1. La legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.

2. Il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.

3. Il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25) è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

# Colpo di fuoco batterico

## Delimitazione allo spostamento degli alveari in Emilia-Romagna dall'11 marzo al 30 giugno 2019

Di seguito viene riportato un estratto della determinazione n. 4069 della Regione a firma del Responsabile Servizio Fitosanitario Stefano Boncompagni ed il modulo per la comunicazione al Servizio Veterinario.

VISTI: ... D E T E R M I N A ...

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo; 2. di vietare, nel periodo compreso tra il giorno 11 marzo e il 30 giugno 2019, la movimentazione degli alveari ubicati sull'intero territorio regionale verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 4); 3. di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il giorno 11 marzo e il 30 giugno 2019, previa l'adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 4), ubicati nei territori citati al punto 2) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone

protette) che, per quanto riguarda l'Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Puglia, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò in provincia di Messina; Maniace, Bronte e Adrano in provincia di Catania, Centuripe, Ragalbutto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona); 4. che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della chiusura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario

autorizzato, contenente quale principio attivo l'acido ossalico; 5. di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata; 6. di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali; 7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna; 8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. Stefano Boncompagni

DITTA (ragione sociale)

.....  
.....  
.....

AL SERVIZIO VETERINARIO  
della A.U.S.L. di.....  
Via.....  
.....

OGGETTO: Comunicazione relativa allo spostamento degli alveari in applicazione delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario, atto dirigenziale n. 4069 del 06/03/2019 recante "Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione EmiliaRomagna - Anno 2019".

Con la presente si comunica che questa Ditta sposterà complessivamente n..... alveari in ottemperanza alle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale indicate in oggetto, secondo lo schema sotto riportato:

Data inizio quarantena	Postazione di partenza (Via, Località, Comune)	Numero alveari	Chiusura per 48 ore (barrare)	Chiusura per 24 ore (in caso di trattamento antivarroa) (barrare)

Eventuali ulteriori comunicazioni.....  
.....

Data..... Firma.....

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCIA.R.A. sca

Il Consiglio D'Amministrazione dell'A.R.A. - ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca- ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione per domenica 28 aprile 2018 alle ore 22.00, che si terrà a Bagnacavallo, in Via Libeccio 2/b per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione gestionale del Presidente;
- 2) Presentazione ed approvazione del rendiconto al 31/12/2018;
- 3) Determinazione quota annuale servizi 2019;
- 4) Elezione Consiglio d'Amministrazione e Revisore Contabile per il prossimo triennio.
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente  
-Asioli Franco-

### D E L E G A

L'Associato ..... non potendo partecipare all'Assemblea dei Soci dell'A.R.A. -ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI- convocata per il giorno 28 aprile 2018 alle ore 22.00 in prima convocazione DELEGA il Sig. .... conferendogli i più ampi poteri.

Firma del Socio

L'Assemblea dei Soci sarà valida solo al raggiungimento dei presenti pari alla metà più uno degli iscritti. Qualora la prima convocazione non raggiunga il numero legale dei partecipanti sarà convocata in seconda convocazione con data da destinarsi.

**EARTH HOUR**  
CONNECT2EARTH

SPEGNI LA LUCE  
30 MARZO 2019  
ore 20,30

**SABATO 30 MARZO 2019**  
ore 8.30 - 13.00  
Salone Comunale di Forlì

**ORA DELLA TERRA 2019**  
Incontro e dibattito pubblico  
Agricoltura ed Apicoltura:  
il loro contributo contro i cambiamenti climatici

Introduzione del Presidente WWF FC, Alberto Conti

INTERVERRANO:

- William Sanzani, Assessore all'Ambiente di Forlì
- Giorgio Baracani, Vice Presidente Consorzio Nazionale Apicoltori: "Il contributo delle api ad un'agricoltura sostenibile"
- Patrizia Gentilini, oncologa, Medici per l'Ambiente ISDE Italia: "La salute dell'ambiente e la salute dell'uomo: il ruolo dell'agricoltura"
- Elisa Monasterelli, WWF: "Proposte ed esperienze del WWF per la tutela degli impollinatori"

Presentazione delle realizzazioni delle classi medie e superiori partecipanti al concorso WWF Forlì-Cesena "Viviamo le Api!" e premiazione delle classi vincitrici

DEBATTITO: moderatore Alberto Conti

Alle 15.30 PEDALATA ECOLOGICA da Piazza Saffi (davanti Estadi) fino a S. Tomè per visita a laboratorio di apicoltura "Energia dei fiori di Sozzano" con la collaborazione di FIAB (Amici della bicicletta)

Dalle 19.00 CENA EQUOSOLIDALE in collaborazione con Equamente-Altromercato

Alle 20.30 non mancate al momento dello spegnimento delle luci di Piazza Saffi

Con la collaborazione di:

WWF


FIAB Forlì

Comune di Forlì

Provincia di Forlì-Cesena

**Oxybee è un medicinale antivarroa a base di acido ossalico con oli essenziali e glicerolo**

Oxybee è un trattamento antivarroa innovativo e biologico a base di acido ossalico con glicerolo e oli essenziali. La formulazione con glicerolo è un vantaggio in quanto migliora significativamente la distribuzione del prodotto nell'alveare. Di conseguenza, i dati sul campo hanno mostrato un'efficacia superiore al 98%.



## Abbiamo il **mutuo +** adatto alle tue esigenze

Se devi cambiare o acquistare la tua casa, affidati alle agenzie de **La BCC**, troverai la competenza e la professionalità dei nostri esperti che sapranno consigliarti il **mutuo +** adatto a te.

- + assistenza su misura
- + coperture assicurative
- + soluzioni da confrontare
- + sicurezza per il tuo futuro
- + protezione per la tua famiglia
- + flessibilità nel piano di rimborso

Mutui anche con clausole di sospensione e flessibilità



www.LABCC.IT



Il presente pubblicità non costituisce offerta di contratto. Le condizioni contrattuali ed economiche del prodotto sono regolate dalla "Informazioni Generali sul Credito prestato dalla Consob". Algoritmi generati da Protona Publica. Tutti i diritti sono riservati.

# LEGA

1937 - 2017

80 ANNI

AL SERVIZIO DEGLI APICOLTORI

**LEGA** srl

Costruzioni Apistiche

Via Maestri del Lavoro, 23

48018 Faenza ITALY

Tel: +39 0546 26834

info@legaitaly.com

www.legaitaly.com